

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

CIRCOLARE DEL 12 MARZO 2020

PUBBLICAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE INERENTI ALLE PROCEDURE DI PASSAGGIO DEI CLIENTI DI OPERATORI DI RETE FISSA CHE UTILIZZANO RETI FTTH DI OPERATORI WHOLESALE DIVERSI DA TIM E PER LA RIDUZIONE DELLE TEMPISTICHE PER IL COMPLETAMENTO DELLA FASE 2 NELLE PROCEDURE DI MIGRAZIONE DEI CLIENTI TRA OPERATORI DI RETE FISSA

SOMMARIO

1.	Pubblicazione delle specifiche tecniche condivise dal tavolo tecnico istituito con delibera n. 82/19/CIR inerente alla regolamentazione delle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori <i>wholesale</i> diversi da TIM	2
1.1.	Le specifiche tecniche	2
1.2.	Tempistiche di rilascio dei processi	3
1.3.	Tempistiche e modalità di fornitura del codice di migrazione	3
1.4.	Test	4
2.	Specifiche tecniche per la riduzione delle tempistiche per il completamento della fase 2 nelle procedure di migrazione dei clienti tra operatori di rete fissa	4
2.1.	Le specifiche tecniche	4
2.2.	Data di messa in esercizio della modifica alla durata della fase 2	6
3.	Ambito di applicazione della presente Circolare	6

1. Pubblicazione delle specifiche tecniche condivise dal tavolo tecnico istituito con delibera n. 82/19/CIR inerente alla regolamentazione delle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM.

1.1. Le specifiche tecniche

Con delibera n. 82/19/CIR¹, del 22 maggio 2019, l’Autorità ha approvato il provvedimento che definisce le procedure di migrazione/NP nello scenario in cui la linea di accesso in fibra ottica è interamente fornita da un solo operatore di rete e gli operatori *donating* e *recipient* erogano i servizi agli utenti finali utilizzando servizi *wholesale* (attivi o passivi) forniti da tale operatore di rete (c.d. “caso particolare”).

Lo scenario “particolare” previsto dalla delibera n. 82/19/CIR prevede l’interazione tra i seguenti operatori: operatore *recipient*, operatore *wholesale* di rete (che fornisce la tratta di collegamento orizzontale e verticale) e operatore *donating* (c.d. scenario a 3 operatori).

Si richiama altresì che nella stessa delibera l’Autorità ha comunque ritenuto opportuno anticipare uno schema di procedura che generalizza (c.d. “caso generale”) quella sopra indicata. La procedura generale vede l’interazione di 5 soggetti, di cui 2 operatori *retail* e 3 operatori *wholesale*. Questi ultimi, nello specifico, sono l’operatore di rete orizzontale *donating*, l’operatore di rete orizzontale *recipient* e l’operatore di edificio (operatore del segmento di terminazione – SdT - in fibra ottica).

La delibera n. 82/19/CIR ha pertanto disposto l’avvio, in sequenza, di due specifici tavoli tecnici:

- un primo tavolo tecnico finalizzato a definire le specifiche per il caso particolare (caso a 3 operatori);
- un secondo tavolo tecnico, successivo al primo e che tenga conto dei relativi esiti al fine di garantire la compatibilità delle procedure di migrazione definite e l’utilizzo delle stesse interfacce da parte di tutti gli OAO, finalizzato alla definizione delle specifiche tecniche per l’implementazione dello scenario a 5 operatori.

Ciò premesso con la presente Circolare sono pubblicate, previa approvazione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 febbraio 2020, le specifiche tecniche condivise dal primo tavolo tecnico, in data 24 gennaio 2020, e predisposte sulla base di ottimizzazioni delle linee generali fissate dall’Autorità nella citata delibera, tenuto conto di criteri di efficienza ed efficacia del processo.

Le specifiche indicate (**Allegati da 1 a 10**), pertanto, integrano le previsioni di cui alla delibera n. 82/19/CIR.

¹ “Regolamentazione delle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM”.

Le specifiche tecniche prevedono, in ottica di efficienza ed al fine di evitare implementazioni multiple, l'utilizzo **di un tracciato record unico, basato su uno schema di tipo XSD, per i campi di carattere generale**, che non dipende dall'identità degli operatori *wholesale* di rete, *recipient* e *donating*. Per i restanti campi finalizzati a qualificare il servizio richiesto, in base alle specifiche tecniche condivise, ciascun operatore di rete *wholesale* definisce le informazioni² che devono essere scambiate con gli altri operatori in funzione delle specificità della propria rete (ad esempio in relazione ai profili di velocità disponibili o ai servizi opzionali che lo stesso mette a disposizione del *recipient*).

Le specifiche tecniche definiscono altresì la struttura e il significato dei campi del **codice di migrazione**.

Inoltre, la richiesta di portabilità del numero associata alla migrazione dell'accesso FTTH è gestita in modo sincrono mediante un flusso informativo *ad hoc* che prevede l'ingaggio dell'operatore *donor* al fine di espletare la richiesta di NP. Tale interazione prevede che l'operatore *recipient* invii la richiesta di NP al *donor* utilizzando le medesime logiche, piattaforme e modalità di scambio delle notifiche stabilite per il processo di migrazione dell'accesso FTTH di cui alle presenti specifiche tecniche.

Ciò comporta la necessità che gli operatori *donor*, anche se non direttamente coinvolti nel passaggio di accessi FTTH (in qualità di operatori di rete *wholesale* o operatori *retail*), implementino le interfacce necessarie allo scambio delle notifiche di NP con il *recipient* secondo le specifiche tecniche indicate alla presente circolare.

1.2. Tempistiche di rilascio dei processi

Sulla base degli esiti del tavolo tecnico e nel rispetto delle tempistiche previste dalla delibera n. 82/19/CIR per l'implementazione a valle della definizione delle specifiche tecniche (5 mesi a partire dal 24 gennaio 2020), gli operatori che hanno attivato clienti o che intendono attivarne e gli operatori *donor* implementano e rendono operative le procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM **entro il 30 giugno 2020**.

Ciascun operatore *wholesale* definisce il dettaglio dei campi aggregati “SERVIZIO_FTTH” e “SERVIZI_OPZIONALI”, oggetto di specificazione da parte di ciascun operatore di rete *wholesale*, e lo comunica, con congruo anticipo e comunque non oltre il 31 marzo 2020, agli operatori a cui offre servizi *wholesale* sulla propria rete.

1.3. Tempistiche e modalità di fornitura del codice di migrazione

² Il sistema di informazioni scambiate tra operatori definito nelle specifiche tecniche prevede alcuni campi “aggregati” che devono essere declinati da ciascun operatore di rete *wholesale* in funzione delle proprie caratteristiche di rete e funzionalità.

A partire **dal 30 giugno 2020**, i clienti già attivi su reti FTTH e quelli che saranno attivati successivamente dovranno disporre del codice di migrazione di cui alle presenti specifiche tecniche.

Il codice di migrazione deve essere fornito ai clienti nelle medesime modalità già previste per le procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 35/10/CIR, ossia in tempo reale tramite IVR/call center, nella sezione riservata al cliente dell'area web dell'operatore, nelle fatture periodiche.

Con riferimento a tale ultimo canale di fornitura, il codice di migrazione deve essere reso disponibile a tutti i clienti a partire dal primo ciclo di fatturazione successivo alla data di entrata in esercizio delle procedure, ossia il primo ciclo di fatturazione successivo al 30 giugno 2020.

Gli operatori di rete *wholesale*, **entro il 15 aprile 2020**, aggiornano i propri sistemi affinché le nuove attivazioni siano identificate direttamente tramite il codice COR (campo del codice di migrazione) e, contestualmente, comunicano agli operatori *retail* che hanno precedentemente attivato servizi *wholesale* FTTH la matrice di corrispondenza tra vecchi codici identificativi e nuovi codici COR, necessari per la definizione dei codici di migrazione, affinché possa essere effettuata la bonifica dei sistemi di entrambi gli operatori.

1.4. Test

Al fine di garantire il corretto funzionamento delle procedure, gli operatori di rete *wholesale* prevedono un adeguato periodo di test delle piattaforme da parte degli operatori *retail*.

2. Specifiche tecniche per la riduzione delle tempistiche per il completamento della fase 2 nelle procedure di migrazione dei clienti tra operatori di rete fissa

2.1. Le specifiche tecniche


Si richiama che la delibera n. 348/19/CONS³, all'art. 54, comma 3, ha disposto che *“Gli OAO, nell'ambito del Tavolo Tecnico sulle procedure di migrazione dell'Autorità, definiscono, entro due mesi dalla pubblicazione di questo provvedimento, le modalità tecniche per allineare le tempistiche di fase 2 delle procedure di migrazione a quelle di TIM. Le procedure di migrazione, come modificate, diventano operative decorsi i successivi 3 mesi”*.

³ *“Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50 ter del codice”*.

In esito al Tavolo Tecnico si è stabilito che la durata della fase 2 delle procedure di migrazione, nel caso OAO *donating*, è ridotta, in tal modo modificando le previsioni di cui alla delibera n. 41/09/CIR, **da 5 a 2 giorni lavorativi**.

Tale riduzione delle tempistiche di fase 2 è realizzata mediante modifica del solo *timing* e non interessa i tracciati, i formati, le piattaforme e le modalità di scambio dei *file* di notifica.

Per l'effetto sono modificate le specifiche tecniche per la fase 2 pubblicate con la circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008. In particolare, sono modificati i diagrammi di flusso e le relative note esplicative riportate nell'allegato 1, di dette specifiche, nelle slide nn. 8 e 9 “*sintesi della procedura di attivazione e migrazione*” come di seguito indicato:



Processo di migrazione: FASE 2 - Comunicazione Preventiva – Tempi (2/2)

Tutti i tempi sono espressi in gg lavorativi

- t_0 ricezione della richiesta del cliente da parte del Recipient
- t_1 data di invio della notifica di migrazione dal Recipient al Donating. Tale data coincide con la ricezione della richiesta da parte del Donating.
- t_2 $t_2 = t_1 + 1$ data in cui il Donating fornisce al Recipient l'esito (OK/NOK) delle verifiche formali
- t_3 $t_3 \leq t_1 + 2$ $t_3 \leq t_4 + 9$ (~~nel caso in cui il servizio in cessazione è il bitstream o WLR oppure $t_3 \leq t_1 + 19$ (nel caso in cui il servizio in cessazione è il bitstream naked o ULL/ULL dati/SHA è la data entre data in cui il Donating fornisce al Recipient l'esito (OK/NOK) delle verifiche gestionali e migrazione mai richiesta~~

2.2. Data di messa in esercizio della modifica alla durata della fase 2

Per garantire il corretto funzionamento delle procedure di migrazione, la riduzione delle tempistiche di fase 2 richiede la sincronizzazione dei rilasci sui sistemi dei diversi operatori.

Tenuto conto degli esiti del Tavolo Tecnico, la data di messa in esercizio della riduzione della fase 2 a **2 giorni lavorativi** è fissata al **19 aprile 2020**.

Le richieste ricevute dal *donating* in fase 2 fino al 18 aprile 2020 saranno gestite con la precedente tempistica (5 giorni lavorativi) mentre le richieste ricevute dal *donating* a partire dal 19 aprile 2020 saranno gestite con la nuova tempistica (2 giorni lavorativi).

3. Ambito di applicazione della presente Circolare

Le specifiche tecniche pubblicate con la presente circolare costituiscono un obbligo in capo agli operatori di comunicazioni elettroniche autorizzati, nell'ambito della regolamentazione delle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa.

In particolare, sono tenuti al rispetto delle specifiche tecniche di cui alle sezioni 1 e 2 gli operatori che utilizzano reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche o che, in qualità di assegnatari di numerazioni, interagiscono in qualità di *donor* nell'ambito della procedura di portabilità del numero definita in queste specifiche tecniche (“*near real time*”).

Gli operatori che utilizzano le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS, come successivamente modificata e integrata da ultimo dalla presente circolare, sono tenuti al rispetto delle specifiche tecniche di cui alla sezione 2.

Roma, 12 marzo 2020